

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II con sede a Napoli in Via S.Pansini,5, 80131, Napoli, C.F. e partita IVA n. 06909360635 d'ora in poi denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale prof. Giovanni Persico, nato a Napoli il 25-02-1943 residente per la sua carica presso la sede legale dell'Azienda,

E

La Scuola ISIPSE'- Scuola di Psicoterapia in psicologia psicoanalitica del Sé e psicoanalisi relazionale- con sede in Roma Via Tacito n.7 ,C.F. 08600691003, d'ora in poi denominata "Scuola", nella persona della Dott.ssa Mariangela Tempestini nata a Roma il 19/04/1946 quale suo rappresentante legale, e residente per la carica in Roma Via Tacito n.7

VISTI

- la legge n. 56 del 18.02.1989 e successive disposizioni;
- la legge n. 196 del 24.06.1997, art. 18, in conformità all'art. n. 5 del Decreto ministeriale n. 142 del 25.03.1998, attuativo dell'art. n. 18 su richiamato;
- il decreto del MURST n. 509 dell'11.12.1998;
nonché le vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di Specializzazione (D.P.R. n. 162/82);
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, Codice in materia di protezione dei dati personali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda si impegna ad accogliere, su proposta del Rappresentante Legale della Scuola, dott.ssa Mariangela Tempestini gli allievi in tirocinio di formazione ed orientamento per la specializzazione in psicoterapia, per un massimo di due, per n. 200 ore di tirocinio annuali da attuarsi con frequenza settimanale.

La Scuola è tenuta a comunicare il/i nominativo/i del tirocinante/i che dovranno compilare la documentazione richiesta e indicare la struttura dell'Azienda presso cui svolgere il tirocinio. Il tutor nominato dal Responsabile della Struttura, effettuerà un colloquio di valutazione con l'allievo/i, ed in caso di accettazione informerà il Referente della Formazione per l'inserimento del tirocinante presso il relativo Dipartimento.

Qualora la Scuola non invii tirocinanti entro 3 mesi dalla decorrenza della stipula della presente convenzione, questa si intende decaduta senza pretesa alcuna da parte della Scuola.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della citata legge 24.06.1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione del personale.

Art. 3

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento verrà svolta sotto la supervisione e il coordinamento di un Tutor, individuato presso il D.A.I. ove i tirocinanti saranno inseriti.

Per ogni tirocinante il Tutor del soggetto promotore deve predisporre un progetto formativo e di orientamento contenente:

- nominativo del tirocinante
- nominativo della Scuola da cui proviene
- nominativo del Tutor del soggetto promotore e del Tutor del soggetto ospitante
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda, la/e strutture aziendali (presidi, servizi, uffici) presso cui viene svolto il tirocinio.
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (ove previsto) per la Responsabilità Civile nonché per infortuni con Compagnie del settore.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- firmare la sua presenza;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria, rigorosa riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni, conoscenze in merito a processi e fatti, acquisiti, anche occasionalmente, durante lo svolgimento del tirocinio (legge n. 196/2003 – privacy);
- osservare tutte le norme comportamentali previste dal regolamento aziendale relativo alla gestione dell'istituto della frequenza.

Art. 5

L'Azienda è sollevata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità connessi allo svolgimento del tirocinio.

La Scuola si fa carico degli oneri relativi alle coperture assicurative contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi dei tirocinanti.

Ove previsto dalla legislazione, la Scuola attiva il rapporto assicurativo con l'INAIL.

Per le forme di tirocinio ex legge n. 196/97 di durata limitata, previste nell'ambito di particolari corsi promossi da istituzioni universitarie e non, valgono le previsioni in materia assicurativa contenute nelle norme derivate dall'art. 18 della stessa legge.

Art. 6

La sorveglianza sanitaria, ove richiesta, è a carico della Scuola che richiede la convenzione per le attività di Tirocinio clinico.

Art. 7

La presente convenzione, richiesta in triplice copia, ha durata quadriennale dalla data del provvedimento di adozione, ed è rinnovabile tramite formale richiesta.

Art. 8

Si stabilisce tra le parti che ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata in via formale.

Art. 9

Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

Il Legale Rappresentante della Scuola
Dot. ssa Mariangela Tempestini



SCUOLA - ISIPSE

A.O.U. Federico II Napoli
Prof. Giovanni Persico

